



# COMUNE DI FRANCOLISE

PROVINCIA DI CASERTA

POLIZIA MUNICIPALE – UFF. SUAP

Uffici: Via Roma, 99 – 81050 – S. Andrea del Pizzone

(Tel./Fax 0823-884040 – [polizia.municipale@pec.comune.francolise.ce.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.francolise.ce.it) – [polizia.municipale@comune.francolise.ce.it](mailto:polizia.municipale@comune.francolise.ce.it))

## CONVENZIONE RELATIVA AL RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI IN IN CANILE PRIVATO - BIENNIO 2019/20

L'anno duemiladodici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nel Comando di Polizia Municipale,

### PREMESSO

**CHE** il Comune di Francolise, non disponendo di un proprio canile per il ricovero, la custodia ed il mantenimento di cani randagi, né di aree comunali idonee alla installazione di attrezzature atte alla custodia di animali né, tantomeno, di personale di ruolo qualificato, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n.281/91 e dalla Legge Regionale n. 36/93 della Regione Campania (obbligo per gli Enti Locali del recupero, ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi);

**CHE**, per poter operare in merito alla problematica accennata, in considerazione che sussiste un reale pericolo per la sicurezza e la sanità pubblica, si rende indispensabile ricorrere ad una struttura privata, in possesso dei requisiti di legge, che possa garantire un servizio qualitativo conforme al dettame delle sopracitate norme, ritenendo il ricorso a strutture private molto più economico, in rapporto al prevedibile elevato costo che comporterebbe una gestione diretta del servizio;

**CHE**, con Determina Dirigenziale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - R.G.N.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge, veniva affidato il servizio di custodia e mantenimento cani randagi prelevati nel territorio Comunale alla Ditta \_\_\_\_\_, con sede in – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (CE) alla Via \_\_\_\_\_ N.\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n\_\_\_\_;

### TANTO PREMESSO

dovendosi formalizzare in atti la convenzione, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

–il Comune di FRANCOLISE (CE) Partita IVA N°83001080619 nella persona del Responsabile pro-tempore del Servizio di Polizia Municipale \_\_\_\_\_, in legittima rappresentanza del predetto Comune, per conto del quale stipula ed agisce ai sensi dell'art.51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della Delibera di G.C. N.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e Determina N.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - R.G.N.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

–Ditta \_\_\_\_\_, regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di CASERTA al numero \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese, in persona del \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante e/o Amministratore Unico della Ditta \_\_\_\_\_, che nel contesto, a garanzia, fornisce apposita cauzione pari al \_\_\_\_% dell'importo di aggiudicazione, mediante polizza assicurativa e/o fidejussione bancaria, con scadenza successiva a \_\_\_\_\_ mesi dalla data di aggiudicazione della fornitura,

### SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

#### ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale e, approvato dalle parti, forma patto a tutti gli effetti di legge:

#### ART. 2

Con la presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza muovere eccezione alcuna e che qui integralmente viene ripetuta e trascritta, il Comune di FRANCOLISE (CE), qui rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella spiegata qualità, affida alla Ditta \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi res. in Via \_\_\_\_\_, legale rappresentante della stessa, che accetta, il servizio di custodia, di vitto e di alloggio dei cani randagi prelevati nell'ambito territoriale del Comune di FRANCOLISE (CE) dal personale della struttura incaricata dal Servizio Veterinario dell'ASL Caserta di TEANO (CE), fino ad un numero di animali in ragione della capienza finanziaria già impegnata, attualmente determinabile in una presenza media di circa n.23 (ventitre), quantità che potrebbe subire una variazione in aumento, durante il periodo di valenza della predetta convenzione, qualora dovesse, previo

accertamento delle effettive necessità, verificarsi uno stanziamento in bilancio maggiore di quello previsto nel corrispondente esercizio finanziario;

### **ART. 3**

La ditta si impegna, come da offerta presentata, a fornire i servizi di cui all'art.1, al costo giornaliero di €.\_\_\_\_\_ **oltre IVA al 22 %**, per ogni unità canina tenuta in custodia presso il proprio canile sito in \_\_\_\_\_, ivi compreso le unità già catturate e presenti presso il canile detentore per conto del Comune di Francolise da rendicontare con apposito verbale ad inizio affidamento, con prelievo e trasporto esclusivamente a proprie spese;

### **ART. 4**

La durata della presente convenzione resta stabilita in anni **DUE a decorrere dalla data del** \_\_\_\_\_ **fino al** \_\_\_\_\_;

### **ART. 5**

La ditta convenzionata:

- assume la piena responsabilità in ordine alla ricettività, al possesso delle autorizzazioni e ai requisiti di legge riguardanti la struttura citata nell'art.3;
  - è tenuta a segnalare al Comando di Polizia Municipale, struttura amministrativa responsabile del servizio randagismo, il numero del microchip assegnato ad ogni cane dal Servizio Veterinario dell'ASL Caserta di Teano;
  - deve predisporre e tenere un registro dove annotare la data di ingresso degli animali e quella di termine del ricovero;
  - dovrà far redigere, in caso di decesso dell'animale per qualsiasi motivo, apposito referto dal proprio responsabile sanitario, e trasmettere copia dello stesso, nel più breve tempo possibile, al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'ASL Caserta di Teano, nonché tenuta a comunicare le eventuali assenze degli animali in caso di smarrimento o fuga;
  - dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria al Settore Veterinario dell'ASL CE territorialmente competente per la prevenzione del randagismo, mediante l'intervento di accalappiamento sterilizzazione chirurgica e degenza post operatoria, nonché successiva reimmisione sul territorio dei cani ritenuti idonei, nelle modalità previste dall'Ordinanza Sindacale n.7 del 06.02.2018 (istitutiva del cane di quartiere);
  - assume la responsabilità di eventuali danni che gli animali ricoverati dovessero arrecare a terzi, alle persone addette al servizio di custodia e/o a cose, ritenendo indenne, in ogni caso, questo Comune;
  - dovrà garantire, inoltre, durante tutta la durata dell'affidamento del servizio di mantenimento dei cani in ricovero:
1. la dentizione dei cani in ricovero del Comune di Francolise presso una propria sede sita nell'ambito di competenza dell'ASL di Caserta, ubicata ad una distanza dalla sede comunale di Via Vittorio Emanuele, 11, pari e/o inferiore a 50 km., al fine di consentire un'adeguata azione di verifica e controllo, nonché misure idonee per incentivare e gestire le adozioni presso il territorio con l'eventuale ausilio di associazioni animaliste;
  2. i trattamenti sanitari inerenti la sverminazione e vaccinazioni sui cani ricoverati;
  3. l'esecuzione d'interventi diretti per l'accalappiamento sul territorio in caso di non immediata disponibilità della Ditta preposta al servizio in convenzione con l'ASL;
  4. la possibilità di ospitare le scolaresche locali per attività didattica presso la sede in relazione alla problematica del randagismo;
  5. l'assistenza necessaria all'Ente per l'eventuale attività di censimento dei cani randagi sul territorio di Francolise, mediante apposizione di microchip in forma gratuita;

### **ART. 6**

La ditta convenzionata non è responsabile del decesso dei soggetti affetti da gravi malattie. Gli animali ricoverati che, a giudizio del Servizio Veterinario, saranno ritenuti pericolosi per patologie gravi e/o incurabili, saranno soppressi. Le spese di abbattimento eutanasico sono a carico del Servizio Veterinario dell'ASL Caserta di Teano;

### **ART. 7**

La ditta convenzionata provvederà ad alimentare ogni cane con un pasto al giorno composto da mangime secco per cani o pasto a base di preparato di carne e provvederà al ricambio giornaliero dell'acqua da bere.

La ditta, inoltre, provvederà a tenere i cani all'interno del ricovero in idonei box, con isolamento di quei cani affetti da malattie infettive a carattere diffusivo. I box in questione devono essere quotidianamente puliti e disinfettati.

### **ART. 8**

La ditta convenzionata, qualora si verificassero richieste di adozione, può operare l'affidamento senza chiedere alcun parere all'Ente affidatario. Nel registro dovrà essere annotata la data di affidamento che

determinerà anche il termine fine di ricovero. Tale affidamento dovrà essere immediatamente comunicato al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario dell'ASL Caserta di Teano, comunicando anche i dati anagrafici della persona cui è stato affidato.

Resta comunque stabilito che, per nessun motivo, i cani ricoverati vengano rimessi in strada o abbandonati.

#### **ART. 9**

La ditta, inoltre, dovrà assicurare la disponibilità di ricovero di eventuali altri cani che il Comune riterrà necessario far accalappiare dalla struttura dell'ASL oltre il numero stabilito, alle stesse modalità e condizioni di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 10**

Gli importi dovuti saranno corrisposti mensilmente alla ditta, a presentazione di regolare fattura mensile a cui dovrà essere allegata una scheda riepilogativa (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente Servizio di Polizia Municipale) riportante il CIG.N.Z8D24F8443 ed i seguenti dati:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con il numero di microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

I pagamenti sono disposti nel termine di cui sopra, previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, confermato dal responsabile del procedimento appositamente individuato, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e previa acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

#### **ART. 11**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Caserta della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della legge n. 136/2010 causa di risoluzione di diritto del presente contratto. In caso di mancato adempimento trovano comunque applicazione le sanzioni previste dall' art.6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.-

#### **ART. 12**

La presente convenzione, recepita con determina dirigenziale, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e le spese da sostenere sono a totale carico della ditta assegnataria.

#### **ART. 13**

In caso di accertata inottemperanza alle disposizioni della presente o, in generale, alle leggi vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere i pagamenti e chiedere la risoluzione del contratto.

#### **ART. 13**

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione e per tutto ciò che non risulta in contrasto con le condizioni nella stessa esposte, si fa riferimento al Bando di Gara, al correlato Capitolato d'Oneri e tutte le norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per eventuali controversie, resta competente il foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).-

Letta, confermata, costituita in tre pagine, viene sottoscritta dalle parti in fine ed a margine di ogni foglio.

**Il legale rappresentante della Ditta**

**Il legale rappresentante dell'Ente**